CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 3 del 08/01/2021

OGGETTO:	**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO E MODIFICA PROVVISORIA DEI POSTEGGI SUI MERCATI DI PIAZZA VITTORIO VENETO E PIAZZA ROMA DEL SABATO - EMERGENZA COVID-19 FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

IL SINDACO

Visto l'articolo 50 D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM 03/12/2020;
Visto il D.P.C.M del 3 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. 301 del 03/12/2020;
Visto il D.P.G.R. n. 139 del 12/12/2020;
Visto il Decreto Legge n.1 del 05/01/2021 "(…)*Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020(...)";*

Vista la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale tra gli operatori e tra gli utenti del mercato ottenibile con l'arretramento dei banchi posizionati nella fila esterna di Piazza Vittorio Veneto (lato comune e lato ex Caserma Fenulli-palazzo Vittone);
Considerato che l'ingresso scaglionato per ordine alfabetico possa consentire una diluizione nel tempo degli avventori determinando un calo della concentrazione di soggetti ottenendo un maggiore distanziamento tra le persone;
Visto il regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Pinerolo, che al Capo II - articolo 2 – punto 2.4, cita "*la soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642*";

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

Per i mercati del **sabato sino a revoca del presente provvedimento:**
1. di collocare provvisoriamente i posteggi di piazza Vittorio Vento n. 901, 902, 903, 904, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 al di sotto del cordolo del marciapiede, in linea con i posteggi situati fronte ex caserma Fenulli;
2. di collocare provvisoriamente i posteggi di piazza Vittorio Veneto n. 103, 104 ,105, 106, 107, 108 al di sotto del cordolo del marciapiede, per una profondità massima di 6 metri misurati dal cordolo del marciapiede a centro strada;
3. di mantenere l'attuale collocazione per i posteggi di piazza Vittorio Veneto n. 101, 102, 109, 110 e 111;
4.che l'accesso degli avventori all'area del mercato avvenga solo a condizione che gli stessi indossino mascherine che coprono naso e bocca (deve essere coperta l'intera area dal mento al di sopra del naso);
5. che gli utenti mantengano sempre una distanza interpersonale di almeno un metro tra di loro e tra gli operatori;
6. che tutti gli operatori procedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature di vendita prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
7. che tutti gli operatori del mercato indossino mascherine che coprono naso e bocca, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
8. che ogni banco di vendita metta a disposizione prodotti igienizzanti delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
9. che, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
10. che gli operatori del mercato mantengano tra di loro sempre la distanza interpersonale di almeno un metro anche durante le operazioni di carico e scarico della merce;
11. di demandare alla polizia municipale, con l'ausilio della protezione civile, le verifiche sul rispetto della presente ordinanza;
12. il presente provvedimento revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 362 del 30/12/2020.

SI INVITA

La popolazione a collaborare con l'amministrazione:
1) sostando all'interno delle aree di mercato solo per il tempo strettamente necessario per procedere agli acquisti;
2) accedendo al mercato singolarmente, un solo componente per nucleo familiare;
3) accedendo in modalità dilazionata all'area di mercato nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Cittadini con cognomi dalla lettera A alla lettera M dalle ore 07:30 alle ore 10:30 ;
- Cittadini con cognomi dalla lettera N alla lettera Z dalle ore 10:30 alle ore 13:30;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune;
- ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)